

Regolamento didattico - parte normativa
del corso di Laurea Magistrale in
Scienze pedagogiche
Pedagogic Sciences
Classe L/LM-85- Scienze pedagogiche
Emanato con DR Rep. n. 471/2018
Prot. n 108199/I/3 del 13.07.2018

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

Accedono direttamente al Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche gli studenti che abbiano acquisito una laurea triennale di primo livello in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19). Accedono altresì i laureati in Filosofia (L-5), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40), Economia (L-33), Giurisprudenza (L-14), Storia (L-42) o nelle corrispondenti classi di laurea previste dal DM 509/99 con almeno 12 crediti in area pedagogica.

L'ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche avviene sulla base di specifici criteri di selezione. La commissione di valutazione è composta dal Presidente e dai docenti membri del corso di studio.

I criteri di selezione prevedono di ammettere al CDS: 1) gli studenti che abbiano un voto di laurea triennale di almeno 91/110; 2) gli studenti con un voto di laurea inferiore a 91/110 che abbiano superato un Test di Selezione di Ingresso. Infine, considerata la legge 270 art. 6 comma 2, si ammettono al CDS: 3) gli studenti con riserva ai quali manchino al momento dell'immatricolazione un massimo di n. 24 cfu (eventuale tirocinio compreso) oltre alla prova finale, purché conseguano il titolo entro novembre oppure entro la prima sessione dell'anno solare successivo all'immatricolazione (sessione di laurea straordinaria di marzo).

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio non prevede l'articolazione in curricula. In sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica – prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua straniera, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza. I laboratori e i tirocini richiedono i corsi non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Non sono previste propedeuticità tra insegnamenti.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica – elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Art. 11 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e laurea magistrale.

oppure

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 40 CFU ai fini del calcolo della media di laurea magistrale a ciclo unico .

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale è costituita da un elaborato svolto dal laureando sotto la guida di un docente relatore, redatto in forma scritta, di contenuto originale. Verte su un tema connesso agli indirizzi di studio, orientato all'analisi critica, concettuale e/o teorica di argomenti legati all'innovazione, all'analisi di metodologie e di questioni salienti di ricerca, di pratiche d'intervento, di modelli didattici, del rapporto tra educazione e sviluppo individuale e/o sociale, di studi di caso, alla rielaborazione critica di esperienze personali o di aspetti critici del rapporto teoria-pratica. Verrà accertata la padronanza dei temi cruciali del percorso formativo, l'autonomia critica e la capacità operativa del laureando. Elementi per la valutazione finale saranno anche la valutazione dell'intero percorso degli studi, compresi i laboratori e il tirocinio alla luce dei rispettivi report. La prova finale può essere svolta e discussa in lingua straniera, previa autorizzazione della comitato paritetico del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

La prova finale di Laurea magistrale si svolge nella forma della discussione individuale e proclamazione individuale. Il punteggio attribuibile alle Prove finali della Laurea magistrale è così modulato, secondo i seguenti criteri:

a) fino a un massimo di 6 punti per la valutazione dell'elaborato scritto

b) fino ad un massimo di 2 punti per la qualità della discussione sostenuta dinanzi alla commissione;

c) un punto ulteriore per gli studenti e le studentesse che conseguono la laurea in corso, quale valutazione positiva dell'intero percorso di studi;

d) un ulteriore punto nel caso si sia sostenuto con valutazione positiva il tirocinio di eccellenza;

e) la lode, anche in presenza del punteggio massimo, da conferirsi soltanto nel caso di alta qualità metodologica e scientifica della tesi.

La composizione della commissione che valuta la tesi di laurea magistrale prevede, oltre al Presidente, la partecipazione di almeno altri quattro membri.

Le Commissioni sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Possono inoltre far parte della Commissione anche professori di Dipartimenti diversi da quello a cui sono iscritti i candidati giudicati in ciascuna seduta, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio del Corso di studio o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.